

Codice A1413C

D.D. 8 giugno 2023, n. 1274

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL TO4 per la collaborazione della dott.ssa Farucci Ombretta nell'ambito delle attività del Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari".



ATTO DD 1274/A1400A/2023

DEL 08/06/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL TO4 per la collaborazione della dott.ssa Farucci Ombretta nell'ambito delle attività del Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari".

Premesso che con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017 è stato approvato un Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per finalità proprie del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16 del 29/07/2016";

con D.G.R. n. 21-6702 del 4.04.2023 è stato rinnovato, senza soluzione di continuità ed in parziale sanatoria, l'Accordo – Quadro di cui alla D.G.R. 39-6099 succitata;

che il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali, individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e, conseguentemente, di interesse per le Aziende sanitarie;

con nota n. 11958 del 3.03.2023 il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari chiede all'ASL TO4 di avviare la convenzione in oggetto, per un monte ore massimo mensile pari a 35,00 ore (trentacinque);

l'Azienda Sanitaria Locale ASL TO4 accoglie la richiesta di collaborazione della dott.ssa Farucci Ombretta con la Regione Piemonte (Direzione Sanità e Welfare, Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari) per un monte ore massimo mensile pari a 35,00 ore (trentacinque), e una durata pari a mesi 36 (trentasei) dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;

la dott.ssa Farucci Ombretta ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione su tematiche a carattere sanitario di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda Sanitaria;

la nuova convenzione viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e non comporta oneri a carico della regione Piemonte;

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della

D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs n.165/2001;
- vista la Legge n. 241 del 07/08/1990;
- vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- visto l'art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- vista la DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- vista la D.G.R. n. 21-6702 del 4.04.2023;

DETERMINA

- di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla stipula della convenzione con l'ASL TO4, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione del della dott.ssa Farucci Ombretta per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno pari a a 35,00 ore (trentacinque);

- di stabilire che la collaborazione, della durata pari a mesi 36 (trentasei) dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, sarà svolta durante il normale orario di lavoro e che al dipendente coinvolto compete il normale trattamento economico a totale carico dell'Azienda e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

Il funzionario estensore

Gaetano Manna

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Firmato digitalmente da Franco Ripa

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 PER LA COLLABORAZIONE CON LA DOTT.SSA FARUCCI OMBRETTA, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 7.12.2017 E DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 4.04.2023, NELL'AMBITO DEL SETTORE "PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21-6702 del 4.04.2023 con la quale è stata rinnovata, senza soluzione di continuità ed in parziale sanatoria, l'Accordo – Quadro di cui alla D.G.R. 39-6099 succitata

Sulla base di ciò

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Vicario alla Sanità e Welfare, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, via Nizza n. 330.

E

L'Azienda Sanitaria regionale ASL TO4 nella persona del Direttore Generale ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede dell'Azienda,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di una collaborazione che ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità generali:
 - Supporto nelle attività di verifica e monitoraggio delle attività dei SerD: Gruppi di Lavoro sulla Prevenzione, sugli Inserimenti lavorativi e Revisione della D.G.R. 61 del 2009 (residenzialità area dipendenze);
 - Supporto nelle attività di verifica e monitoraggio dell'Osservatorio Regionale Dipendenze;
 - Supporto nelle attività connesse al Piano Nazionale di Prevenzione, al Piano regionale di Prevenzione con particolare riferimento alla programmazione, realizzazione e rendicontazione dei Programma Predefinito 4 e 5;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

- partecipazione alla cabina di regia del gruppo regionale della Prevenzione;
- supporto nelle attività di verifica e monitoraggio nelle attività di collaborazione e di rete per le aree di competenza regionale e nazionale, relativamente alle attività di Prevenzione e al Disturbo da Gioco d'Azzardo
- Coordinamento gruppo di lavoro regionale Inserimenti lavorativi e supporto nelle attività connesse alle politiche di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con problematiche di dipendenza, anche in collaborazione con la Salute Mentale;
- Supporto nelle attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione delle indicazioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 42-8767 (Indirizzi per la prima applicazione, in modo omogeneo sul territorio regionale, delle prestazioni LEA per i Servizi di Attivita' di Riduzione del Danno (RdD) e di Limitazione dei Rischi (LdR) in ambito sanitario, con riferimento ai consumi e agli abusi di sostanze psicoattive e alle dipendenze patologiche).
- Supporto alle attività di monitoraggio degli interventi e dei servizi di RdD/LdR, anche al fine di fornire i dati regionali a un necessario sistema nazionale di valutazione.
- Supporto nelle attività di stesura di relazioni, di report correlati alle attività dei DPD;
- Supporto nelle attività di raccolta di bisogni formativi a carattere Regionale.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari (Ufficio Dipendenze e Salute Mentale) la dott.ssa Farucci Ombretta, qualifica Collaboratore Educatore Professionale Ruolo sanitario, dipendente dell'ASL TO4 dal 06.06.2000.

3. L'assegnazione temporanea della dott.ssa Farucci Ombretta ha la durata pari a mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore massimo mensile pari a 35,00 ore (trentacinque). L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta dott.ssa Farucci Ombretta presso il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari (Ufficio Dipendenze e Salute Mentale) della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la dott.ssa Farucci Ombretta è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La dott.ssa Farucci Ombretta permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL TO4. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione la dott.ssa Farucci Ombretta è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE VICARIO ALLA SANITA' E WELFARE
DOTT. FRANCO RIPA

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL TO4
DOTT. STEFANO SCARPETTA